



COMUNE DI VASANELLO

Provincia di Viterbo

ORDINANZA N. 15

DEL 11/04/2016

OGGETTO: Ordinanza di CHIUSURA POZZO ARTESIANO.

IL SINDACO

Premesso:

- Che con nota prot. 1786 del 14.04.2015 il Sig. Masi Giuseppe, nato a Vasanello il 09.02.1952, residente a Vasanello in via San Lanno n. 24 , proprietario del terreno in loc. Poggio Paradiso Foglio 10 Part. 199; e il Sig. Stefanucci Francesco nato a Vignanello il 27/09/1948, residente a Vignanello in via A. Diaz n. 10 affittuario del medesimo terreno, hanno richiesto l'utilizzo di un pozzo artesiano scavato presumibilmente nei primi anni ottanta, presente sul sito;
- Precedentemente lo stesso pozzo è stato denunciato alla provincia di Viterbo in data 24.12.2013 dal Sig. Stefanucci Francesco in qualità di proprietario del terreno di cui sopra;
- Successivamente con nota prot. n. 2362 dl 23.05.2015 il Sig. Stefanucci Francesco richiede l'escavazione di un nuovo pozzo artesiano sul medesimo terreno;

Vista l' autorizzazione per escavazione di un pozzo artesiano n. 1/2015;

Dato atto che per errore è stata rilasciata l'autorizzazione all'affittuario del fondo Sig. Stefanucci Francesco nato a Vignanello il 27/09/1948, residente a Vignanello in via A. Diaz n. 10;

Vista la revoca dell'autorizzazione prot. n. 1649

del 11.04.2016 al Sig. Stefanucci Francesco;

Considerato che il comune non ha mai rilasciato autorizzazione al primo pozzo di cui alla richiesta prot. 1786 del 14.04.2015;

Visto l'art. 93 R.D. 1775/1933;

Visto il Regolamento edilizio;

ORDINA

alla predetto Sig Masi Giuseppe, nato a Vasanello il 09.02.1952, residente a Vasanello in via San Lanno n. 24 in qualità di proprietario e al Sig. Stefanucci Francesco nato a Vignanello il 27/09/1948, residente a Vignanello in via A. Diaz n. 10, in qualità di affittuario , a provvedere entro e non oltre 30 giorni dalla notifica della presente ordinanza ad eseguire i seguenti interventi:

- la chiusura dei pozzi siti terreno in loc. Poggio Paradiso Foglio 10 Part. 199;
- Ripristino dello stato dei luoghi;

Esibendo all'ufficio tecnico apposita documentazione probatoria dell'esecuzione dell'ordinanza;

DISPONE

Che in caso di inottemperanza a quanto disposto con la presente, si procederà all'esecuzione d'ufficio, in danno ai soggetti responsabili ed al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione

DEMANDA

Al corpo della Polizia Locale la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto della presente Ordinanza;

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Regione Lazio nel termine di 60 giorni dalla notifica della presente Ordinanza, oppure il alternativa al Presidente della Repubblica da procedere entro 120 giorni dalla notifica del presente atto.

Il Sindaco
Antonio Pomi